



**COMUNE DI PADRIA**  
**Provincia di Sassari**  
**Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI E PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI**

### **CAPO I: Norme generali, procedure per ottenere le concessioni, rinnovi e diritto all'uso.**

#### **Art. 1 – Finalità delle Norme e Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune di Padria, ad integrazione delle norme di cui:

1. al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
2. al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
3. al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
4. alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
5. alle norme regionali;

Il presente regolamento disciplina, inoltre, la concessione in uso a privati ed a enti, di loculi cimiteriali e di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, e per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

#### **Art. 2 – Competenze e forme di gestione.**

La gestione dei servizi cimiteriali sarà effettuata a cura del Comune di Padria, nelle forme di legge previste dal T.U.E.L.

I poteri e le competenze in materia sono attribuiti al Sindaco dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285, e in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

#### **Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento.**

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento le aree, i loculi e i colombari cimiteriali sia di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Tutti i servizi, sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Restano gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico, indispensabili ed individuati ed esplicitamente classificati dalla legge quali:

1. visita necroscopica;
2. servizio di osservazione dei cadaveri;
3. inumazione in campo comune, esumazione, disposizione delle ossa in ossario comune e la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di poter sostenere la spesa. Su istanza del soggetto interessato e per ipotesi eccezionali di temporanea difficoltà economica, sempre che non vi siano persone e/ o Enti, Istituzioni che se ne facciano carico, possono essere concessi i



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

servizi summenzionati. Il comune riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e controlli di rivalsa su eventuali eredi.

#### **Art. 4 - Limiti alle concessioni.**

La concessione di aree, loculi, colombari cimiteriali è limitata:

- a) alle persone decedute aventi la residenza anagrafica nel Comune di Padria;
- b) alle persone decedute nel Comune di Padria, a prescindere dalla residenza anagrafica;
- c) agli esteri ed ai non residenti, con l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe esistenti disciplinate dalla Giunta Comunale in essere al momento della richiesta.

#### **Art. 5 - Divieti di concessione.**

Le concessioni non possono essere rilasciate:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze del richiedente o, nel caso di aree cimiteriali, alla famiglia anagrafica del richiedente;
- c) a persone che abbiano ottenuto nello stesso cimitero altra concessione, salvo rinuncia alla stessa da presentare prima della nuova richiesta.

Il diniego alla richiesta, da formalizzarsi con apposito atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, è notificato all'interessato nei termini di legge.

#### **Art. 6 - Programmazione delle concessioni.**

Il responsabile del servizio, ricevuta l'istanza di richiesta di concessione, verifica la disponibilità di loculi e/o aree da dare in concessione. La richiesta di concessione può essere effettuata in vita.

Nel caso in cui, dovessero non essere più disponibili aree, loculi etc, per esaurimento o carenza degli stessi, è facoltà dell'ufficio competente decidere di autorizzare o non, il rilascio della concessione in vita.

#### **Art. 7 – Modalità di accesso alle concessioni – Durata delle concessioni.**

La concessione è regolata da un atto in cui l'istruttoria è affidata all'ufficio comunale competente. In tale atto vengono individuati la concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e concessionarie;
- d) le salme che hanno il diritto di sepolcro destinate quindi ad esservi tumulate;
- e) oneri e obblighi cui è soggetta la concessione comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio della concessione è chiaramente subordinato al pagamento delle tariffe deliberate dall'organo comunale competente quale Giunta Comunale, la quale ricevuta di pagamento deve essere allegata alla richiesta.

Le concessioni sono da intendersi a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R 10 settembre 1990, n° 285. La loro durata, ha effetto a decorrere dalla data di stipula dell'atto nella misura dei seguenti anni:

- a) 30 anni - (loculi e colombari)**



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

#### b) 99 anni - (aree cimiteriali)

Entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini è obbligatorio presentare presso l'ufficio competente istanza di rinnovo, pena l'applicazione della maggiorazione del 30% al costo della concessione.

#### **Art. 8 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, collocato all'ultimo piano o in spazio libero, se il Comune ne dispone, previo pagamento di un canone annuale di € 400,00, il quale deve essere rinnovato ciascun anno di utilizzo.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con progetto già approvato, in attesa di realizzazione.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale con allegata quietanza di pagamento del canone.

Scaduto il termine annuale senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, l'ufficio competente provvederà a richiedere il pagamento del canone con una maggiorazione del 30%.

Nel caso in cui, l'interessato non provveda al rinnovo di cui sopra, si provvederà a inumare la salma addebitando il costo agli eredi.

È consentita, con modalità analoghe e per l'importo annuale di €40,00, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

Il loculo o i colombari, utilizzati provvisoriamente per il deposito della salma o ceneri, devono essere restituiti integri, nello stato e nelle condizioni in cui sono stati acquisiti prima del loro utilizzo.

#### **Art. 9 – Rinnovi delle concessioni.**

“L'art. 823 del Codice Civile dispone l'inalienabilità dei beni che fanno parte del demanio pubblico, ivi compresi i cimiteri di proprietà comunale (art. 824 c.c.), i quali non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle legge.”

Per chiedere il rinnovo della concessione cimiteriale occorre essere il soggetto titolare della concessione in essere ovvero un suo erede.

Il concessionario o i suoi eredi hanno diritto, in via di principio, ad ottenere il rinnovo delle concessioni prima della scadenza delle stesse, fermo restando che la somma dovuta, secondo le **tariffe vigenti** al momento del rilascio della nuova concessione, deve essere versata per intero prima del rilascio del rinnovo della NUOVA concessione. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposito motivato atto, da notificare al richiedente nei modi e termini di legge.

È obbligo, invece, per gli interessati presentare la richiesta di rinnovo entro 90 giorni dalla scadenza della concessione, pena l'applicazione della maggiorazione del 30% al costo della concessione.

Per le modalità di richiesta, si faccia riferimento al sito istituzionale dell'Ente e /o all' Ufficio Tecnico Comunale.



## COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

### Art. 10 - Successione nella concessione

*I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni di aree cimiteriali si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria o per legato.*

1. Gli eredi del Concessionario originario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio cimiteriale, entro dodici mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione mediante l'invio di copia autentica della denuncia di successione designando contestualmente, come nuovo concessionario, un loro rappresentante scelto esclusivamente fra coloro che, a norma dell'articolo precedente hanno il diritto di sepolcro.
2. Il secondo e i successivi Concessionari assumono, nei confronti del Comune, l'esercizio di tutti i diritti ed obblighi inerenti alla concessione e diventano garanti, nei riguardi degli assegnatari e degli aventi il diritto di sepolcro, del rispetto della sola volontà del Concessionario originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali restanti posti salma assegnati dal Concessionario originario salvo esplicita rinuncia da parte degli aventi diritto.
3. Il nuovo Concessionario dispone della libera gestione del sepolcro e può decidere la riduzione di resti per il recupero di posti salma senza dover interpellare né gli eventuali aventi diritto alla sepoltura né qualsivoglia persona possa accampare diritti nei riguardi delle salme da ridurre, ferma restando, però, la garanzia del rispetto della sola volontà del Concessionario originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali posti salma recuperati se risultano ancora in vita persone assegnatarie di posti salma designate dal Concessionario originario, salvo esplicita rinuncia da parte di questi.
4. In ogni caso i resti devono restare nel sepolcro in appositi ossari o in un loculo a questo destinato e il nome della salma ridotta deve sempre apparire sulla lastra marmorea di chiusura.
5. In mancanza della designazione di cui al comma due del presente articolo si presume che chiunque, dei coeredi o dei legatari, compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione, o richieda un servizio inerente la salma del concessionario originario o le salme all'interno della concessione, agisca con il consenso degli altri e sia stato tacitamente designato nuovo concessionario.
6. Qualora quest'ultimo non accetti la concessione, il Comune notifica a tutti i coeredi o legatari rimasti, la vacanza di titolarità della concessione e l'obbligo tassativo di nominare, entro sei mesi dalla ricezione della notifica, uno di essi nuovo concessionario.
7. In mancanza di tale atto, il Comune dichiara la decadenza della concessione, e tutti gli aventi diritto perdono il diritto di sepoltura in quel sepolcro.

### Art. 11 - Revoca della concessione.

L'amministrazione ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area e manufatto concesso quando questo sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o per ragione di pubblica utilità.

Al verificarsi di questi casi, la concessione in essere viene revocata a norma del presente articolo, e successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Comune dovrà comunicare al concessionario, o agli aventi titolo, tali intendimenti almeno 60 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario o degli aventi titolo. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo viene disposta la pubblicazione di apposito avviso nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Decorsi i trenta giorni di pubblicazione nel caso in cui non siano state presentate pretese o osservazioni dagli aventi diritto il Comune procederà.



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

##### **Art. 13 - Decadenza della concessione.**

La decadenza delle concessioni ha luogo nei seguenti casi:

1. perdurante grave stato di abbandono e di incuria delle tombe, loculi e colombari;
2. mancata realizzazione delle opere oggetto della concessione entro i termini previsti nell'atto;

La decadenza, preceduta sempre da una diffida ad eseguire le opere entro un termine ragionevole, è dichiarata dal responsabile del servizio interessato notificato ai concessionari o agli aventi titolo nelle forme previste dalla legge.

Con lo stesso atto viene fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune dovranno recarsi nel cimitero per redigere un verbale di consistenza oggetto della concessione. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio o suo delegato. Eventuali operazioni di estumulazione dei resti mortali devono essere eseguite dal concessionario o dai suoi successori.

Nel caso di mancata esecuzione dei suddetti entro il termine fissato dal Comune, gli stessi sono eseguiti d'ufficio con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.

##### **CAPO II: Servizio trasporti funebri, feretri, tumulazione, estumulazione e esumazione.**

##### **Art. 13 – Modalità di trasporto e percorso nel territorio comunale.**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, dal Responsabile dei Servizi cimiteriali e in assenza di questo, dall'Ufficio Competente.

- 1)** Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Pubblica Sicurezza, comprende:
  - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
  - b) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile;
  - c) il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2)** Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione.
- 3)** Ove, per il numero dei partecipanti, i cortei siano di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 4)** Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 5)** Il feretro è preso in consegna dal personale della Ditta di onoranze funebri incaricata e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. Il personale della ditta incaricata al trasporto, una volta giunto al cimitero, consegnerà i documenti al personale incaricato presso il cimitero, scaricherà il feretro dall'autovettura e terminate le esequie lo introdurrà nella sepoltura.



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

6) Chi riceve il feretro compila il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

#### 13.1 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o in mancanza altro ufficio competente, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### 13.2 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### Art. 14 – Feretro.

Per l'inumazione i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..).

È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata, alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché rispondenti a quanto previsto dallo standard EN 15017:2019.

Ogni qualvolta che sia necessario l'utilizzo della doppia cassa (di legno e di metallo), per i feretri destinati all'inumazione la cassa metallica dovrà contenere quella di legno. È consentito l'uso di materiale biodegradabile che deve essere di tipo e di qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/90. È inoltre consentito l'impiego di materiale biodegradabile identificato con la sigla MATER-BI-ZIO1U e altri tipi purché autorizzati con decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Per la tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285;

È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma





## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in apposito separato dagli altri. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso spazio.

La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 15 – Servizio trasporti funebri.**

Il servizio di trasporto funebre nel Comune di Padria è liberalizzato e non è svolto dal Comune sotto forma di privativa.

L'autorizzazione al trasporto ed alla sepoltura viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e o dal Sindaco.

#### **Art. 16 – Tumulazione e Inumazione.**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione. Per le modalità, si faccia riferimento agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

L'inumazione è la sepoltura dei feretri nella nuda terra. Alla data di approvazione di tale Regolamento non è consentito l'inumazione in quanto non vi sono aree disponibili destinate a tale tipologia di sepoltura.

#### **Art. 17 – Estumulazione.**

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio.

Qualora i feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, dovessero trovarsi in stato di incompleta demineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura atta a consentire la ripresa del processo di decomposizione.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

#### **Art. 18 – Riesumazione ordinaria e straordinaria.**

Si parla di riesumazione del cadavere ordinaria quando essa coincide con la scadenza della concessione cimiteriale.

#### **Riesumazione ordinaria.**

Se la persona venuta a mancare è stata sepolta nel terreno, infatti, si parla di esumazione ordinaria, e avviene a dieci anni o poco più dal processo di tumulazione. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Salute. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza (art. 82 del D.P.R. n. 285/1990).

La riesumazione straordinaria può essere effettuata prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **CAPO III: Discipline di ingresso, obblighi, divieti e responsabilità.**

##### **Art.19 – Disciplina di ingresso.**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero sono stabiliti dal Sindaco.

È severamente vietato l'ingresso:

- 1) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del Sacro Luogo.
- 2) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 3) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

##### **Art. 20 – Divieti.**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe familiari servendosi di automobile.

È ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi o ammalati. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

All'interno del Cimitero è altresì vietato:

- 1) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- 2) introdurre biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- 3) introdurre oggetti irriverenti;
- 4) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- 5) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- 6) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- 7) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- 8) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- 9) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza il preventivo consenso dei familiari interessati;
- 10) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- 11) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
- 12) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- 13) qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.





## **COMUNE DI PADRIA**

### **Provincia di Sassari**

#### **Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria**

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 21 – Responsabilità.**

Il personale comunale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

#### **CAPO IV: Lavori privati e delle imprese.**

#### **Art. 22 – Disposizioni in materia di lavori all'interno del Cimitero.**

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero, costruzione di tombe, cappelle, sepolcri ecc, ovvero restauri, riparazioni si deve procedere preliminarmente alla presentazione di apposito permesso a costruire e/o DIA.

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Comune nella persona del Responsabile. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Per tutti gli interventi dovranno essere osservate le norme in materia edilizia.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di 10 giornate, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

#### **Art. 23 - Recinzione aree - Materiali di scavo.**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate

#### **Art. 24 – Introduzione e deposito materiali.**

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.:

#### **CAPO V: Disposizioni finali.**

#### **Art. 25 – Vigilanza.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Art. 26 – Mappa.**



## COMUNE DI PADRIA

### Provincia di Sassari

#### Piazza del Comune 1 – 07015 - Padria

Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un software delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero, con il concessionario che ne ha fatto richiesta e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La cartografia deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- 1) generalità del defunto o dei defunti;
- 2) generalità del concessionario o dei concessionari;
- 3) gli estremi del titolo costitutivo;
- 4) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- 5) la natura e la durata della concessione;
- 6) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- 7) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- 8) l'importo pagato all'atto di stipula della concessione;
- 9) apposita determinazione del Responsabile di Servizio.

#### **Art. 27 – Sanzioni, Rinvio e Entrata in Vigore.**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

#### **Art. 28 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

#### **Art. 29 – Entrata in Vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 04.02.2025.

Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni regolamentari riguardanti la materia.